

PASTIFICIO ANDALINI SPA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Edizione n. 1 – 2024

## INDICE

Definizioni.....	4
Premessa .....	5
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	7
1.1 Cenni generali .....	7
1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa.....	7
1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto .....	18
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità prevista dal Decreto .....	19
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Pastificio Andalini .....	20
2.1 Struttura del Modello .....	20
2.2 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello.....	21
2.3 Destinatari del Modello .....	22
2.4 La costruzione e l'aggiornamento del Modello .....	22
2.5 Mappa delle attività a rischio .....	23
2.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni .....	24
2.7 Nomina del difensore dell'ente .....	24
3. L'Organismo di Vigilanza.....	25
3.1 Principi generali .....	25
3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	25
3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza.....	26
3.4 Compiti dell'OdV .....	28
3.5 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	29
3.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV .....	29
3.7 Segnalazioni .....	32
4. Diffusione del Modello e attività di formazione .....	35

4.1	Disposizioni generali.....	35
4.2	Comunicazione iniziale.....	35
4.3	Formazione del personale.....	35
4.4	Informativa ai “Terzi Destinatari” .....	35
5.	Sistema sanzionatorio .....	36
5.1	Profili generali .....	36
5.2	Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti.....	36
5.3	Sanzioni nei confronti dei Dirigenti.....	38
5.4	Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.....	39
5.5	Sanzioni nei confronti dei non dipendenti.....	39

## **Definizioni**

**Attività sensibili:** attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

**Codice Etico:** il Codice Etico e di comportamento di Pastificio Andalini, adottato il 21 luglio 2020, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**Amministratore Unico:** *l'Amministratore Unico di Pastificio Andalini.*

**Decreto o D.Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**Destinatari:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello, come definiti al paragrafo 2.3.

**Dipendenti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di Pastificio Andalini, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

**Fornitori:** coloro che forniscono beni e servizi in favore della Società.

**Modello:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 e relativi allegati.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo di Pastificio Andalini che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

**Whistleblower:** soggetto che segnala condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, oppure di altre fattispecie illecite indicate dal D.Lgs. 24/2023 di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

## **Premessa**

### **Pastificio Andalini**

Pastificio Andalini S.p.A. (in seguito “Pastificio Andalini” o “Società”) è una società per azioni, con sede a Cento in Piazzale Arrigo Andalini 1, iscritta alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna al nr. Rea 44349 della sezione ordinaria dal 7 febbraio 1956.

La Società ha per oggetto sociale la produzione e il commercio di pasta alimentare, lieviti e preparati per uso alimentare, nonché il commercio di prodotti alimentari (o non alimentari ma attinenti e strumentali all’attività di produzione e commercio alimentare) per conto proprio e/ o di terzi, sia in Italia che all’estero.

Pastificio Andalini detiene interamente la società Pastificio La Sovrana di Puglia Srl, con sede in Puglia, il cui oggetto sociale consiste principalmente nella produzione di pasta di semola.

Pastificio Andalini detiene altresì una piccola partecipazione nella società Andalini Immobiliare che acquista, costruisce, gestisce immobili civili, commerciali e industriali. Andalini Immobiliare non ha dipendenti ed è proprietaria dell’immobile in cui ha sede il Pastificio per mezzo di contratto d’affitto regolarmente registrato.

Pastificio La Sovrana di Puglia Srl ha invece 18 dipendenti e, a far tempo dal 2023, ha un proprio Collegio Sindacale. La Società produce pasta di semola che Pastificio Andalini acquista e commercializza con proprio marchio. Le attività che intercorrono tra le due aziende sono disciplinate da specifico contratto di *service*.

### **La Corporate Governance di Pastificio Andalini**

Pastificio Andalini ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale in cui è presente un Amministratore Unico, cui spetta la gestione dell’impresa ed il compimento delle operazioni necessarie al perseguimento dell’oggetto sociale, ed un Collegio Sindacale.

La responsabilità del sistema di controllo interno spetta all’Amministratore Unico, che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

La Società, da sempre attenta alla *compliance* aziendale, ha fondato il proprio sistema di controllo interno sui seguenti elementi principali:

- *Codice Etico e di comportamento*, adottato il 21 luglio 2020, contenente le regole di comportamento e i principi di carattere generale che devono rispettare tutti i soggetti interni ed esterni aventi direttamente o indirettamente una relazione con la Società.
- *Sistema di deleghe e procure*, conferite dall'Amministratore Unico in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e periodicamente aggiornato in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa.
- *Sistema procedurale*, costituito da procedure aziendali e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti e a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.
- *Certificazioni*: ISO 22000/2018 – Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare, conseguita in data 10 agosto 2010 e periodicamente rinnovata, con specifico riguardo al sistema di gestione della sicurezza alimentare.
- *Rating di legalità*: la Società ha conseguito il riconoscimento dell'AGCM nella misura di due stellette.

### **Il Codice Etico e di comportamento di Pastificio Andalini**

Pastificio Andalini ha adottato, il 21 luglio 2020, il proprio Codice Etico e di comportamento nel quale sono delineati i principi etici e di comportamento cui devono attenersi coloro che operano per la Società o che intrattengono con la stessa rapporti di affari.

Segnatamente, il Codice detta disposizioni in merito a numerosi temi rilevanti a partire da quello della salute e sicurezza dei propri dipendenti, dei rapporti con i consumatori, della concorrenza sul mercato e dell'anticorruzione.

Il Codice Etico e di comportamento costituisce parte integrante del sistema di organizzazione, gestione e controllo nonché di prevenzione adottato dalla Società.

## **1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

### **1.1 Cenni generali**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito<sup>1</sup>.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché consegue alla realizzazione di reati, viene accertata nell’ambito del processo penale e prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

### **1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa**

La responsabilità dell’Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

#### **A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del**

---

<sup>1</sup> Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 365 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

**B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* del Decreto)**

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);



- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.);
- Ostacolo o condizionamento dell'espletamento delle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

**C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-*ter* del Decreto)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998, al traffico d'organi (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5, c.p.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 415-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

**D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-*bis* del Decreto)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

**G) DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (art. 25-*quater* del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

**H) REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

**I) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

**J) ABUSI DI MERCATO** (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* TUF)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- Abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*quinquies* TUF in relazione all'art. 14 REG. UE 596/2014);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*quinquies* TUF in relazione all'art. 15 REG. UE 596/2014).

**K) REATI TRANSNAZIONALI** (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

**L) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

**M) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

**N) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)<sup>2</sup>;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)<sup>3</sup>;
- Ogni altro delitto commesso contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**O) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)**

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633).

**P) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Q) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)**

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, commi 1 e 2);

---

<sup>2</sup> Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

<sup>3</sup> Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a] e b] e commi 3, 5 e 6);
- Bonifica dei siti (art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 *"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"*:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice

penale richiamati dall'art. 3-*bis*, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall'articolo 3, comma 6, della L. 549/1993 *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*:

- inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2).

**R) FATTISPECIE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (art. 25-*duodecies* del Decreto)**

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

**S) REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis*, comma 3-*bis*, c.p.).

**T) RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA] (art. 12, L. n. 9/2013)**

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

**U) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)**

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

**v) REATI TRIBUTARI** (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000, commi 1 e 2-*bis*);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)<sup>4</sup>;
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)<sup>5</sup>;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000, commi 1 e 2-*bis*);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000)<sup>6</sup>;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

**w) REATI DI CONTRABBANDO** (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78, D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79, D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80, D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81, D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82, D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83, D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per tabacchi lavorati (art. 84, D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85, D.Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86, D.Lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87, D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, D.Lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art.

---

<sup>4</sup> Ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

<sup>5</sup> Ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

<sup>6</sup> Ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



- 40-bis, D.Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41, D.Lgs. 504/1995);
  - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42, D.Lgs. 504/1995);
  - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43, D.Lgs. 504/1995);
  - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46, D.Lgs. 504/1995);
  - Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47, D.Lgs. 504/1995);
  - Irregolarità nella circolazione (art. 49, D.Lgs. 504/1995);
  - Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (art. 50, D.Lgs. 504/1995).

**X) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)**

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quattordecies* c.p.).

**Y) RICICLAGGIO, DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI BENI CULTURALI (art. 25- *duodevicies* del Decreto)**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-*sexiesdecies* c.p.).

È stata inoltre di recente introdotta una nuova forma di responsabilità amministrativa degli enti rispetto a cui si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001 in caso di commissione delle seguenti fattispecie in materia di cripto-valute:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

### 1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi stabiliti dall'art. 25, comma 5, del Decreto, la durata delle misure interdittive è aumentata.

Nondimeno, laddove l'ente soddisfi le condizioni previste dall'art. 25, comma 5-bis, del Decreto, le sanzioni hanno la durata ordinaria stabilita dall'art. 13 del Decreto.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al

prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

#### **1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità prevista dal Decreto**

Il Decreto prevede che l'Ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente **attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il

suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I modelli inoltre prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ossia il D.Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e sanzioni disciplinari mirate (c.d. *Whistleblowing*).

## **2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Pastificio Andalini**

### **2.1 Struttura del Modello**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Pastificio Andalini è stato adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 24 dicembre 2024 e verrà nel tempo aggiornato.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

Segnatamente:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari;
- **Parte Speciale D:** Reati tributari e Contrabbando;

- **Parte Speciale E:** Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale F:** Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali;
- **Parte Speciale G:** Delitti contro l'industria e il commercio.

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano profili di rischio rispetto alle “famiglie” di reato di seguito indicate:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Fattispecie di abusi di mercato;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Reati di razzismo e xenofobia;
- Reati presupposto applicabili agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali.

Nondimeno, i predetti reati si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società e dai presidi di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Pastificio Andalini.

## **2.2 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello**

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società,

con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;

- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza da Pastificio Andalini, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività della Società;
- consentire a Pastificio Andalini di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* e l’immagine della Società.

## **2.3 Destinatari del Modello**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- L’Amministratore Unico e i componenti del Collegio Sindacale;
- i dipendenti della Società;
- gli Agenti;
- i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori ed i *Partner* commerciali nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto e che non siano dotati di un proprio Modello organizzativo per la parte di specifico riferimento (cd. Terzi Destinatari);
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

## **2.4 La costruzione e l’aggiornamento del Modello**

L’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello ed al suo successivo aggiornamento si concretizza:

- nell’identificazione delle aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal

D.Lgs. 231/2001 attraverso l'analisi dei principali documenti di Pastificio Andalini;

- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Società, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, l'inosservanza del Codice Etico, le eventuali violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o il mancato rispetto delle disposizioni del Modello organizzativo sia la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

La Società ha tenuto inoltre in considerazione le disposizioni del Decreto all'art. 6 co. 2-*bis* secondo cui il Modello deve prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), ai sensi del decreto legislativo 24/2024, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

## **2.5 Mappa delle attività a rischio**

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente, sono state individuate le attività a rischio della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di Pastificio Andalini e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono le seguenti:

- *Gestione dei rapporti con la PA (compresi gli adempimenti amministrativi e le attività ispettive)*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*
- *Gestione del personale (selezione, assunzioni, sistema premiante, note spese)*
- *Gestione di contabilità, bilancio, fiscalità e adempimenti doganali*
- *Gestione dei flussi finanziari (pagamenti/incassi) e delle partecipazioni*
- *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*
- *Gestione della sicurezza informatica*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e delle attività ad impatto ambientale*
- *Gestione delle attività commerciali anche estere*
- *Gestione del magazzino*
- *Gestione delle attività produttive*
- *Gestione delle attività di confezionamento*

## **2.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'organo dirigente.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello sono apportate dall'Amministratore Unico, anche su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza di Pastificio Andalini.

L'Amministratore Unico prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.



## 2.7 Nomina del difensore dell'ente

Nell'ipotesi in cui l'Amministratore Unico, ossia il legale rappresentante di Pastificio Andalini, sia indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo contestato alla Società, quest'ultima provvede alla nomina del difensore dell'ente in giudizio tramite Simona Andalini, Responsabile HR e Ufficio Estero.

## 3. L'Organismo di Vigilanza

### 3.1 Principi generali

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Tale Organismo può essere monocratico o collegiale.

### 3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti individuati dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria e dalle pronunce della magistratura, come di seguito meglio specificati.

**Autonomia e Indipendenza:** l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riferire al massimo vertice operativo della Società e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Amministratore Unico.

**Professionalità:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. In tal senso, la Società un attento esame ai *curricula* dei possibili candidati.

**Continuità d'azione:** l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine,

riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

**Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** – di seguito illustrate - per i medesimi membri dell'OdV.

Pastificio Andalini spa, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un organismo collegiale formato da tre componenti: due esterni di cui uno facente funzioni di Presidente, ed un componente interno.

### **3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza**

Nel nominare l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità**:

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 16 marzo 1942, n. 267;
  2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61;
  6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'articolo 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
  - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater*, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo deve essere deliberata dall'Amministratore Unico della Società e può esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano, successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'articolo 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni (salvo diversa disposizione in sede di nomina) ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Amministratore Unico all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

### 3.4 Compiti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione all'Amministratore Unico degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione della Società;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- vigilanza della diffusione del Modello ai Destinatari;
- valutazione e proposta circa l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività riunendosi, salvo situazioni urgenti e casi particolari, almeno 4 volte l'anno.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, la valutazione dell'adeguatezza, l'efficace attuazione del Modello, sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere l'erogazione di risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo l'Amministratore Unico della Società che procede all'autorizzazione.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, ha accesso a qualunque documento aziendale e può avvalersi di tutte le funzioni della Società.

### 3.5 Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

1. la **prima**, su **base continuativa**;
2. la **seconda**, periodica su base annuale, indicando l'attività svolta sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano delle attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che sono oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza può comunque effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'OdV può chiedere di essere sentito dall'Amministratore Unico ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Amministratore Unico.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza può essere convocato in ogni momento dall'Amministratore Unico per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV, secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

### 3.6 Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e comunicazione proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi tramite:

**i) flussi informativi periodici;**

**ii) flussi informativi ad evento.**

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo i flussi informativi periodici che devono essere trasmessi. Tra questi:

- un'informativa sull'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, le notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico e di comportamento a tutti i livelli aziendali;
- le informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

All'Organismo di Vigilanza debbono poi essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmessi i seguenti flussi informativi ad evento:

- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con pubblici funzionari ed incaricati di pubblico servizio, sia italiani che esteri;
- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con politici, assistenti, collaboratori e funzionari di partito, nonché con esponenti dei media;
- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le attività ispettive compiute dalla Pubblica Amministrazione;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- le nuove assunzioni, eventuali licenziamenti e provvedimenti disciplinari.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo a mezzo di posta elettronica all'indirizzo:

[odv@andalini.it](mailto:odv@andalini.it)

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia e informazione a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di Consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio informatico o cartaceo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza

dei dati.

### **3.7) Segnalazioni (anche whistleblowing)**

Formano **oggetto di Segnalazione** i comportamenti, atti od omissioni (di seguito “violazioni”) che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli sopra indicati.

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, “Segnalazione interna”) garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive con maggiore tempestività. Pertanto, la Segnalazione Interna deve essere la prima scelta di Segnalazione.

Per le segnalazioni interne, la Società mette a disposizione i seguenti canali di comunicazione, in dettaglio disciplinati dalla specifica procedura *whistleblowing* adottata:

<https://segnalazioni.andalini.it>

Tale canale che non transita sui server aziendali, garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante, della persona coinvolta, della/e persona/e comunque menzionate, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È, inoltre, possibile:

- richiedere un **incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza**, al fine di presentare personalmente la Segnalazione;
- formulare la **Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo indirizzate a Organismo di Vigilanza c/o Pastificio Andalini SpA, Piazzale Arrigo Andalini 1, Cento (FE)**.

Nel caso di utilizzo del canale analogico è utile che il Segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *Whistleblowing*.

In ogni caso, dalla Segnalazione devono risultare i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante<sup>7</sup>;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile, infine, che alla Segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata**, direttamente o indirettamente **alla Segnalazione**. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

---

<sup>7</sup> L'indicazione delle generalità del Segnalante non è obbligatoria; nondimeno si evidenzia che l'identità del Segnalante potrebbe eventualmente essere desunta dalle circostanze riportate nella Segnalazione stessa.



- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione e le misure a tutela del Segnalante si applicano anche:

1. ai facilitatori (ovvero quelle persone che assistono il Segnalante nella Segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo);
2. alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

4. agli enti di proprietà del Segnalante di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali i predetti lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 5 "sistema sanzionatorio".

## **4. Diffusione del Modello e attività di formazione**

### **4.1 Disposizioni generali**

Pastificio Andalini garantisce una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

### **4.2 Comunicazione iniziale**

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse di Pastificio Andalini.

Tutti i Dipendenti, gli Agenti, gli Apicali e il Collegio Sindacale devono essere consapevoli, accettare e conformarsi alle disposizioni del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti è consegnato un *set* informativo, costituito dal Codice Etico e di comportamento e dal Modello organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello sono comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

### **4.3 Formazione del personale e degli agenti**

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice di Condotta, è da ritenersi **obbligatoria**.

L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello del rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

### **4.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”**

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori e *Partner* attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

## **5. Sistema sanzionatorio**

### **5.1 Profili generali**

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

È fatto divieto alla Società, e agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o dei facilitatori;
- di chi ostacola o impedisce la presentazione di segnalazioni.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle citate ipotesi, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL per i lavoratori del settore alimentare; tale procedura è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Pastificio Andalini, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni e/o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

### **5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinino:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo o dei facilitatori;

- l'ostacolo alla presentazione di una segnalazione;
- la presentazione dolosa di segnalazioni infondate

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori del settore alimentare (di seguito "CCNL").

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

**Ammonizione verbale:** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

**Ammonizione scritta:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché lieve, comunque grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

**Multa non superiore a 3 ore della normale retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.Lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico o in ordine a tematiche relative. Tale sanzione si applica, altresì, in caso di violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico che

risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

**Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni:** si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente o in caso di comportamenti contrari al D.Lgs. 24/2023 in materia di segnalazioni laddove non connotati da particolare gravità.

**Licenziamento individuale:** si applica nel caso di notevole inadempimento in relazione alle disposizioni di cui al Codice Etico ed al Modello adottato dalla Società. Tale sanzione è, altresì, irrogata in caso di violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni dolosamente infondate e di chi adotta misure ritorsive nei confronti del segnalante medesimo, laddove il comportamento sia così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

### 5.3 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela del *whistleblower* nonché la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti o dei facilitatori di cui alla L. 24/2023;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in

relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

#### **5.4 Sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale**

Nei confronti dell'Amministratore Unico che abbia:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023 o dei facilitatori;
- ostacolato o impedito la presentazione di una segnalazione ai sensi del D.lgs-24/2023;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Collegio Sindacale, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari ad un **importo non inferiore ad euro 10.000**.

il Collegio Sindacale, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte dei componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico mediante relazione scritta. L'Amministratore Unico, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, provvede nei termini previsti dalla legge.

#### **5.5 Sanzioni nei confronti degli Agenti**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte degli Agenti è sanzionata dall'Amministratore Unico secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

#### **5.6 Sanzioni nei confronti dei cd. Terzi Destinatari**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti, Collaboratori, Fornitori e *Partner* e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dall'Amministratore Unico secondo quanto previsto dalle clausole

contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

Cento lì 24 dicembre 2024